

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2024, n. 799

Legge Regionale n. 37/2023, art. 99. Approvazione schema di Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra la Regione Puglia e l'Università del Salento - Dipartimento di Scienze giuridiche per l'istituzione di una struttura di supporto tecnico-scientifico in materia di pesca ed acquacoltura regionale.

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dai responsabili di EQ, dott. Angelo Galasso e dott.ssa Esther Apa, confermata dal Dirigente *ad interim* del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, nonché Dirigente dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Con Legge regionale n. 6 del 18 aprile 2023 *"Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare"*, la Regione Puglia ha *"favorito il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi."*

La suddetta Legge regionale, inoltre, al fine di scongiurare il rischio di estinzione della specie *"vieta il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni. (art. 2)"*.

Con l'art. 99 della L.R. 37/2023, poi, è stata prevista la costituzione di una *"Struttura di supporto tecnico-scientifico in materia di pesca e acquacoltura regionale"*.

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento, con nota prot. N. 83501 del 02/05/2024, acquisita in atti al prot. N. 0267511 del 04/06/2024, ha comunicato la volontà di collaborare con la Regione Puglia per comprendere e quantificare l'impatto economico derivante dal fermo biologico del riccio di mare, allegando la propria proposta progettuale contenente motivazioni, attività previste e quadro economico.

Preso atto che:

La vigente normativa in materia di accordi fra Pubbliche Amministrazioni prevede lo strumento degli "Accordi" ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, per attività di comune e reciproco interesse.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

L'orientamento più volte espresso dall'ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. 241/1990 in base al quale:

- ✓ lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai

- partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- ✓ alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
 - ✓ i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
 - ✓ il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l'accordo non può essere strumentale all'elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

Considerato che:

L'ammontare complessivo della proposta di collaborazione è pari € 40.000,00, di cui € 20.000,00 a carico della Regione Puglia e € 20.000,00 a carico del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento.

L'importo complessivo di collaborazione è da intendersi quale contributo alle spese vive o dirette così come individuate dal progetto ed effettivamente sostenute.

I movimenti finanziari tra le amministrazioni partecipanti si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, ovvero come mero rimborso di costi reali, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno.

Ciascuna categoria di spesa calcolata in progetto individua un importo stimato che costituisce anche il tetto massimo al di sopra del quale le voci di costo non potranno essere ammesse a rimborso.

La verifica positiva di tutte le condizioni sopra riportate esclude ogni interferenza del progetto con i principi di libera circolazione dei servizi e di concorrenza presidiati dalle norme in materia di appalti pubblici.

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati";
- l'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, N. 37, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)";
- la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, N. 38, "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026";
- la DGR N. 18 DEL 22 GENNAIO 2024, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere, risulta: diretto indiretto neutro non rilevato

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, approvato con DGR n. 18 del 22/01/2024, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato:

BILANCIO AUTONOMO

CRA: 14.03 - SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO

C.R.A.	Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione programma	Piano dei conti fin.
14.03	CNI U.....	STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA REGIONALE (ART. 99 L.R. N. 37/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026)trasferimenti correnti amministrazioni locali	16.2	U.1.04.01.02.000

Variazione di bilancio

CAPITOLO		Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	Variazione e.f. 2024 Competenza e cassa
U1602023	STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA REGIONALE (ART. 99 L.R. N. 37/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026)	16.02.1	1.03.02.11.000	- 20.000,00
CNI (1) U_____	STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA REGIONALE (ART. 99 L.R. N. 37/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026) trasferimenti correnti amministrazioni locali	16.02.01	U.1.04.01.02.000	+ 20.000,00

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.

Con successivi atti del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali si provvederà all'impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta.

L'Assessore all'Agricoltura relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'Art. 4 comma 4, lettera e) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di approvare il progetto di collaborazione con l'Università del Salento - Dipartimento di Scienze giuridiche, finalizzato a meglio comprendere e quantificare l'impatto economico derivante dal fermo biologico, anche al fine di determinare un possibile indennizzo per gli operatori che subiscono un danno, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo Schema di "Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento" di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo di € 20.000,00 per la durata di sei mesi, precisando che il versamento del relativo contributo avverrà nei termini e modalità riportate nel citato schema di "Accordo";
3. di autorizzare la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2024 e pluriennale 2024- 2026, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026, approvato con DGR n. 18 del 22/01/2024, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, previa istituzione di nuovo capitolo di spesa, come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
4. di dare atto che la variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011;
5. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente pro tempore, sottoscriva l'accordo e determini, con successivi atti dirigenziali, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese e l'eventuale rinnovo dell'accordo;
6. di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposta ai fini dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario - E.Q. *"Pianificazione e programmazione in materia faunistiche venatorie e di acquacoltura"*
Dott. Angelo Galasso

La Funzionaria - E.Q. *"Raccordo e Affari generali"*
dott.ssa Esther Apa

Il Dirigente del Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
dott. Domenico Campanile

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021 non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
prof. Gianluca Nardone

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma Fondiaria,
Caccia e Pesca, Foreste
dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari responsabili di EQ e dal dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare il progetto di collaborazione con l'Università del Salento - Dipartimento di Scienze giuridiche, finalizzato a meglio comprendere e quantificare l'impatto economico derivante dal fermo biologico, anche al fine di determinare un possibile indennizzo per gli operatori che subiscono un danno, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo Schema di "Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento" di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo di € 20.000,00 per la durata di sei mesi, precisando che il versamento del relativo contributo avverrà nei termini e modalità riportate nel citato schema di "Accordo";
3. di autorizzare la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2024 e pluriennale 2024- 2026, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026, approvato con DGR n. 18 del 22/01/2024, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, previa istituzione di nuovo capitolo di spesa, come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
4. di dare atto che la variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011;
5. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente pro tempore, sottoscriva l'accordo e determini, con successivi atti dirigenziali, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese e l'eventuale rinnovo dell'accordo;
6. di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente

MICHELE EMILIANO

[Allegato A](#)

Progetto di collaborazione «*Paracentrotus lividus* in Puglia» -

Premessa

La collaborazione tra l'Università del Salento - Dipartimento di Scienze giuridiche e la Regione Puglia ha reciproci vantaggi tra PA in quanto il Dipartimento ha interesse ad avviare una collaborazione con la Regione Puglia per ampliare gli ambiti di ricerca con l'avvio di eventuali attività formative e divulgative, mentre la Regione Puglia, di contro, intende avvalersi delle competenze giuridiche del Dipartimento per le attività di competenza in ambito marino e dell'acquacoltura.

Le attività di ricerca condotte dal Dipartimento di Scienze giuridiche riguardano ambiti scientifici d'interesse della Regione Puglia, alla luce delle eventuali ricadute su politiche regionali volte allo sviluppo sostenibile del territorio e al benessere dei cittadini. Infatti, tali ambiti di ricerca possono esitare infine nella stesura di tesi di Laurea, di pubblicazioni scientifiche, di report che resteranno a disposizione della Regione Puglia per le finalità istituzionali.

Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse;

Introduzione

La presente proposta di accordo, ai sensi della L. 241/90, art. 15, ha ad oggetto il seguito e le implicazioni derivanti dalla sentenza n. 16 del 2024 della Corte costituzionale, riguardante la legge pugliese 18 aprile 2023, n. 6, recante "*Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare*".

La normativa regionale è volta a favorire il ripopolamento del riccio di mare edule *Paracentrotus lividus* (Lamarck, 1816) - specie a rischio di estinzione locale - nel settore marittimo prospiciente la fascia costiera della Regione Puglia, mediante una sospensione triennale delle attività di pesca, raccolta e commercio.

2

La Corte costituzionale ha ritenuto che la normativa in oggetto superasse il vaglio di legittimità, rispettando la ripartizione di competenze. Circa la presunta invasione della competenza esclusiva statale in materia ambientale (Art. 117, comma 2, lett. s), i Giudici hanno evidenziato che la legge pugliese introduce «una misura specifica, concernente un fermo pesca disposto *una tantum*, che si riverbera temporaneamente su un'attività che si svolge sui fondali posti a breve distanza dalle coste pugliesi e che riguarda una risorsa ittica, il cui consumo è strettamente correlato al territorio e alle tradizioni locali, tant'è che la misura è la conseguenza di un massiccio sovra-sfruttamento. Il carattere specifico, temporaneo e territorialmente circoscritto delle disposizioni impugnate rende, dunque, non imprescindibile un bilanciamento operato sul piano statale», in particolare con il divieto di pesca ciclico-bimestrale (maggio e giugno) previsto dall'art. 4 del D.M. 12 gennaio 1995.

Circa la supposta invasione della competenza statale in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «rapporti dello Stato con l'Unione europea (Art. 117, comma 2, lett. a)) i Giudici si sono limitati a sostituire i riferimenti al «mare territoriale della Puglia» con quelli relativi allo «spazio marittimo prospiciente il territorio regionale», di modo da rispettare l'espressività del primo come ricaduta della sovranità dello Stato, ma senza che ciò possa determinare delle ricadute pratiche sul piano degli effetti della normativa, la quale è rimasta sostanzialmente intatta.

La piena conferma della Consulta induce a una riflessione sulla efficacia della normativa regionale. La stessa, oltre a disporre misure straordinarie di tipo sospensivo dovute all'attuale congiuntura critica, prevede delle politiche attive volte a contribuire al ripopolamento della specie, da attuarsi su impulso regolamentare della Giunta, di cui il presente progetto aspira a fornire delle basi preliminari.

Nel contesto del progetto di collaborazione è fondamentale comprendere e quantificare l'impatto economico derivante dal fermo biologico al fine di determinare un indennizzo per gli operatori che subiscono un danno. Occorrerà innanzitutto, identificare modelli di analisi per la disamina dei dati storici al fine di stimare le perdite di produzione che gli operatori del settore subiscono a causa del periodo di inattività. Il valore delle perdite sarà valutato sulla base del prezzo di mercato della specie, calcolando il mancato guadagno. Pertanto, l'indennizzo pro-capite sarà quantificato partendo da detto valore.

Descrizione del progetto di collaborazione

Il progetto che si propone, dalla durata semestrale, è suddiviso in due Work Packages:

1. **Il WP1 "Studio preliminare sulle implicazioni della sentenza n. 16/2024"** mira a comprendere i presupposti ambientali e giuridici della sentenza, sviluppando delle possibili strade di

3

adeguamento della legge alla sentenza. Si tratta di cogliere i profili problematici posti in evidenza dalla Corte costituzionale al fine di trarne utili indicazioni per l'attuazione della legge regionale e degli ulteriori possibili adempimenti normativi a essa connessi.

Si tratta, in particolare, di 5 profili, di cui 3 di rilievo giuridico e 2 di rilievo biologico.

Attività 1.1: studio giuridico degli effettivi spazi di manovra regionale in tema di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, alla luce dalle novità giurisprudenziali introdotte dalla pronuncia.

Attività 1.2: studio giuridico sui profili applicativi del principio di sussidiarietà, sia nella dimensione del presupposto di intervento regionale rispetto al quadro normativo statale, sia in quella orientativa sulla base di quanto disposto dalla stessa legge dal punto di vista delle possibili forme di coinvolgimento degli operatori economici.

Attività 1.3: studio giuridico sulle ripercussioni in chiave di generale competenza legislativa regionale nell'ottica dello spazio marino su cui è prospiciente il territorio pugliese.

Attività 1.4: valutazione dello stato di salute (analisi della densità di popolazione e struttura di taglia) e distribuzione batimetrica dei popolamenti di *Paracentrotus lividus* nei mari pugliesi. Sarà prodotto un rapporto tecnico-scientifico con la descrizione dello stato della risorsa rilevato nel periodo giugno-settembre 2023, al fine di fornire indicazioni gestionali di riferimento per le disposizioni attuative della legge regionale 18 aprile 2024 n°6.

Attività 1.5: formulazione di linee guida per la individuazione di siti idonei e per la implementazione di azioni di ripopolamento lungo la fascia costiera pugliese.

2. **Il WP2 "Studio preliminare alla definizione degli indennizzi per gli operatori"** mira all'adozione di una misura di indennizzo nei confronti degli operatori del settore interessato.

Si tratta, in particolare, di due attività.

Attività 2.1: quantificazione delle perdite effettivamente subite dal settore interessato e individuazione di criteri per la relativa ripartizione pro capite dell'indennizzo.

Attività 2.2: formulazione di proposte per il diretto coinvolgimento degli operatori del settore nella prosecuzione del monitoraggio e nelle azioni di cui al WP1, attività 1.4 ed 1.5, anche tramite eventuali attività di divulgazione sulle modalità di tutela della specie.

4

Cronoprogramma delle attività di collaborazione

Il progetto che si propone si intende realizzarlo entro la fine del corrente anno, seguendo i seguenti step:

WP 1: entro il 30/11/2024

WP 2: entro il 30/11/2024

	<u>Maggio</u> <u>2024</u>	<u>Giugno</u> <u>2024</u>	<u>Luglio</u> <u>2024</u>	<u>Agosto</u> <u>2024</u>	<u>Settembre</u> <u>2024</u>	<u>Ottobre</u> <u>2024</u>	<u>Novembre</u> <u>2024</u>
<u>WP1</u>							
<u>WP2</u>							

Costi

Il progetto che si propone si intende cofinanziarlo come segue:

Tabella 1: Costi

Voce di Spesa	Costo annuo
1 Contributo finanziario regionale per la realizzazione dell'accordo	20.000,00
2 Personale universitario impegnato nell'accordo	20.000,00
TOTALE accordo di collaborazione	40.000,00

Il presente Allegato a) si compone di n. 4 facciate

Il dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile

 Domenico
Campanile
05.06.2024
10:51:06
GMT+01:00

		ALLEGATO B
	SCHEMA DI ACCORDO	
	tra	
	La Regione Puglia , di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente pro tempore	
	della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali,	
	CF, domiciliato per la carica presso l'Assessorato alle Risorse	
	Agroalimentari della Regione Puglia, lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari.	
	L'Università del Salento - Dipartimento di Scienze giuridiche , nella persona del	
	Rettore o suo delegato, CF, domiciliato per la	
	carica presso il Campus Ecotekne di Via per Arnesano, Monteroni di Lecce (LE).	
	Premesso che:	
	- la collaborazione tra l'Università del Salento - Dipartimento di Scienze	
	giuridiche e la Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse	
	Forestali e Naturali, ha reciproci vantaggi tra PA; infatti:	
	o il Dipartimento di Scienze giuridiche ha interesse ad avviare una	
	collaborazione con la Regione Puglia per ampliare gli ambiti di ricerca con	
	l'avvio di eventuali attività formative e divulgative.	
	o la Regione Puglia, di contro, intende avvalersi delle competenze giuridiche	
	del Dipartimento per le attività di competenza in ambito marino e	
	dell'acquacoltura.	
	Le attività di ricerca condotte dal Dipartimento di Scienze giuridiche riguardano	
	ambiti scientifici d'interesse della Regione Puglia, alla luce delle eventuali ricadute	
	su politiche regionali volte allo sviluppo sostenibile del territorio e al benessere dei	
	cittadini.	
	- Tali ambiti di ricerca possono esitare infine nella stesura di tesi di Laurea, di	
	5	

	2024, ha approvato la bozza di schema di accordo con allegata la proposta	
	progettule ed ha delegato il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione di	
	detto documento ed ha indicato quale referente scientifico il Professor	
	Vincenzo Tondi della Mura.	
	Pertanto, si conviene e stipula quanto segue:	
	Art. 1	
	(Premessa)	
	La presente proposta di accordo ai sensi della L. 241/90, art. 15, ha ad oggetto il	
	seguito della sentenza n. 16 del 2024 della Corte costituzionale, riguardante la legge	
	pugliese 18 aprile 2023, n. 6, recante <i>“Misure di salvaguardia per la tutela del riccio</i>	
	<i>di mare”</i> .	
	La normativa regionale è volta a favorire il ripopolamento del riccio di mare edule	
	<i>Paracentrotus lividus</i> (Lamarck, 1816) - specie a rischio di estinzione locale - nel	
	settore marittimo prospiciente la fascia costiera della Regione Puglia, mediante una	
	sospensione triennale delle attività di pesca, raccolta e commercio. La Corte	
	costituzionale ha ritenuto che la normativa in oggetto superasse il vaglio di	
	legittimità, rispettando la ripartizione di competenze. Circa la presunta invasione	
	della competenza esclusiva statale in materia ambientale (Art. 117, comma 2, lett.	
	s), i Giudici hanno evidenziato che la legge pugliese introduce «una misura specifica,	
	concernente un fermo pesca disposto <i>una tantum</i> , che si riverbera	
	temporaneamente su un'attività che si svolge sui fondali posti a breve distanza	
	dalle coste pugliesi e che riguarda una risorsa ittica, il cui consumo è strettamente	
	correlato al territorio e alle tradizioni locali, tant'è che la misura è la conseguenza di	
	un massiccio sovra-sfruttamento. Il carattere specifico, temporaneo e	
	territorialmente circoscritto delle disposizioni impugnate rende, dunque, non	
	7	

	imprescindibile un bilanciamento operato sul piano statale», in particolare con il	
	divieto di pesca ciclico-bimestrale (maggio e giugno) previsto dall'art. 4 del D.M. 12	
	gennaio 1995.	
	Circa la supposta invasione della competenza statale in materia di «politica estera e	
	rapporti internazionali dello Stato» e «rapporti dello Stato con l'Unione europea	
	(Art. 117, comma 2, lett. a)) i Giudici si sono limitati a sostituire i riferimenti al	
	«mare territoriale della Puglia» con quelli relativi allo «spazio marittimo	
	prospiciente il territorio regionale», di modo da rispettare l'espressività del primo	
	come ricaduta della sovranità dello Stato, ma senza che ciò possa determinare delle	
	ricadute pratiche sul piano degli effetti della normativa, la quale è rimasta	
	sostanzialmente intatta.	
	La piena conferma della Consulta induce a una riflessione sulla efficacia della	
	normativa regionale. La stessa, oltre a disporre misure straordinarie di tipo	
	sospensivo dovute all'attuale congiuntura critica, prevede delle politiche attive	
	volte a contribuire al ripopolamento della specie, da attuarsi su impulso della	
	Giunta, di cui il presente progetto aspira a fornire delle basi preliminari.	
	Nel contesto del progetto di ricerca, è fondamentale comprendere e quantificare	
	l'impatto economico derivante dal fermo biologico al fine di determinare un	
	indennizzo per gli operatori che subiscono un danno. Occorrerà innanzitutto,	
	identificare modelli di analisi per la disamina dei dati storici al fine di stimare le	
	perdite di produzione che gli operatori del settore subiscono a causa del periodo di	
	inattività. Il valore delle perdite sarà valutato sulla base del prezzo di mercato della	
	specie, calcolando il mancato guadagno. Pertanto, l'indennizzo pro-capite sarà	
	quantificato partendo da detto valore.	
	Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.	
	8	

	Art. 2	
	(Obiettivo)	
	Obiettivo generale del presente Accordo è la definizione di un rapporto di	
	collaborazione tra le Parti per lo sviluppo di attività di comune interesse nell'ambito	
	delle politiche regionali relative al ripopolamento del riccio di mare <i>Paracentrotus</i>	
	<i>lividus</i> .	
	La Regione Puglia ottiene indicazioni qualitative e quantitative in merito alle	
	implicazioni della succitata sentenza della Corte costituzionale sui piani biologico,	
	giuridico ed economico; il Dipartimento di Scienze giuridiche mette a disposizione le	
	proprie strutture e il personale specializzato a seconda della tipologia di intervento	
	da svolgere, con l'obiettivo di beneficiare delle attività di studio, ricerca e	
	formazione connesse a dette problematiche.	
	Art. 3	
	(Attività di ricerca)	
	Per il raggiungimento delle finalità esposte in premessa si prevedono le seguenti	
	attività di ricerca:	
	Il WP1 "Studio preliminare sulle implicazioni della sentenza n. 16/2024" mira a	
	comprendere i presupposti ambientali e giuridici della sentenza, sviluppando delle	
	possibili strade di adeguamento della legge alla sentenza. Si tratta di cogliere i	
	profili problematici posti in evidenza dalla Corte costituzionale al fine di trarne utili	
	indicazioni per l'attuazione della legge regionale e degli ulteriori possibili	
	adempimenti normativi a essa connessi.	
	<u>Attività 1.1</u> : studio giuridico degli effettivi spazi di manovra regionale in tema di	
	tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, alla luce dalle novità	
	giurisprudenziali introdotte dalla pronuncia.	
	9	

	1.4 ed 1.5, anche tramite eventuali attività di divulgazione sulle modalità di tutela	
	della specie.	
	Art. 4	
	(Durata e rinnovi)	
	La durata del presente Accordo è di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di adozione	
	della deliberazione di Giunta regionale. Ciascuna Parte può recedere dal presente	
	Accordo, dandone preavviso scritto a mezzo pec di almeno 15 giorni all'altra parte e	
	restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento	
	a causa di tale recesso.	
	Art. 5	
	(Finanziamento)	
	I movimenti finanziari tra i soggetti sottoscriventi il presente accordo, nell'ottica di	
	una reale divisione di compiti e responsabilità, si configurano come recupero delle	
	spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo,	
	comprensivo di un margine di guadagno.	
	La Regione Puglia contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del presente	
	Accordo con la somma complessiva massima di € 20.000,00 per sei mesi, in favore	
	del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento che contribuisce	
	con una spesa di ore personale pari ad € 20.000,00. Il contributo regionale erogato	
	in alcun modo potrà determinare il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza	
	tra il personale ricercatore dei Dipartimenti e la Regione Puglia.	
	L'effettiva erogazione di che trattasi è subordinata alla piena osservanza degli	
	obblighi posti a carico dell'Amministrazione Regionale per il rispetto dei vincoli alla	
	spesa regionale dalla normativa vigente sul Patto di Stabilità interno.	
	Il Dipartimento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo,	
	11	

	assicurando la disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, nonché	
	sostenendo il costo vivo del personale ricercatore, scelto e impegnato	
	nominalmente ad esclusiva cura del Dipartimento, secondo le proprie norme e	
	procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo	
	svolgimento delle attività sottese al presente accordo.	
	Art. 6	
	(Modalità di erogazione del contributo spese)	
	L'importo stabilito al precedente art. 5, sarà erogato secondo le seguenti modalità:	
	a) anticipazione del 50% a seguito della sottoscrizione dell'Accordo;	
	b) il restante 50% a saldo, prima della chiusura dell'esercizio finanziario e	
	previa presentazione di relazione finale sulle attività, contenente	
	rendicontazione dei costi generali sostenuti nell'anno.	
	Art. 7	
	(Inadempimenti e obblighi)	
	L'inadempimento da parte del Dipartimento di Scienze giuridiche rispetto	
	all'impegno di fornire le prestazioni per come dettagliate nell'art. 3 del presente	
	Accordo, comporterà la risoluzione della stessa da parte della Regione, fatto salvo il	
	diritto di richiedere il risarcimento dei danni arrecati dall'inosservanza dell'obbligo	
	assunto.	
	Art. 8	
	(Controversie)	
	La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione,	
	eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordi che si	
	rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi nell'interesse	
	comune, definendo amichevolmente eventuali controversie che possano sorgere	
	12	

	nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere alcuna intesa in merito a questioni sopravvenute, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.	
	Art. 9	
	(Trattamento dei dati personali)	
	Il presente Accordo viene sottoscritto nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, (Reg. UE 2016/679, D.Lgs 196/2003) e con la sottoscrizione viene espresso consenso al trattamento dei dati, nei limiti, per le finalità e per la durata dell'Accordo.	
	Art. 10	
	(Registrazione)	
	Le parti convengono che il presente accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/86 e ss.mm.ii. L'eventuale imposta di registro e le spese di bollo sono a carico del Dipartimento.	
	Bari,	
	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.	
	Regione Puglia – Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali	
	
	Università del Salento - Dipartimento di Scienze giuridiche,	
	
	Il presente allegato B) si compone di n. 9 facciate	
	Il  Dott. Domenico Campanile	
	Dott.  co Campanile	
	13	



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)


UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOR	DEL	2024	86	11.06.2024

LEGGE REGIONALE N. 37/2023, ART. 99. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 TRA LA REGIONE PUGLIA E L#UNIVERSITÀ DEL SALENTO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE PER L#ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI PESCA ED ACQUACOLTURA REGIONALE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

PO - PAOLINO GUARINI

 Paolino Guarini

Dirigente

Firmato digitalmente da

DR. NICO  YNO
NICOLA PALADINO

C = IT

